

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



RACCOMANDATA A.R.

Divisione Fognatura e Depurazione
Servizi Ambientali

DILRC/SER_AMB

EL/50/so



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA - 2009 - 0023622 del 08/09/2009

c.a. Ing. MILILLO

**SMAT PROT. 49064
DEL 02 SET.2009**

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la
salvaguardia ambientale
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA RM

Torino, li

All. n. 2

Oggetto: Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e successive modificazioni.

Ditta FENICE S.p.A. - Centrale Termica Mirafiori - C.so Settembrini n. 90- 10135 TORINO (TO).

Con deliberazione n. 173 del 27/05/2004 ai sensi della Legge n. 36 del 05/01/1994, l'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese ha affidato all'Associazione Temporanea di Impresa fra la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) e l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato relativamente ai Comuni facenti parti dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 3, di cui alla Legge Regionale Piemonte 20/01/1997 n. 13.

Tra le attività di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato sono compresi il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi di acque reflue industriali che trovano recapito in rete fognaria ai sensi delle parte terza del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni, come sancito dalle Leggi Regionali 26/04/2000, n. 44 e 29/12/2000 n. 61.


Al fine di poter disciplinare gli scarichi insistenti in rete fognaria per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 di competenza Statale, si richiede di poter essere coinvolti nell'ambito delle relative istruttorie.

Unita alla presente si trasmette, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90, la memoria tecnica relativa al procedimento di rilascio dell'AIA riferito alla Ditta FENICE S.p.A. - Centrale Termica Mirafiori - C.so Settembrini n. 90 - 10135 TORINO (TO); tra le conclusioni della suddetta memoria tecnica sono indicate alcune prescrizioni e precisazioni che SMAT S.p.A ritiene opportuno inserire nel provvedimento autorizzativo.

Si invia altresì copia dell'autorizzazione allo scarico, Prot n. 7135 del 08/02/2006, in scadenza al 08/02/2010, rilasciata dalla Scrivente alla Ditta FENICE S.p.A., da cui potranno essere estrapolate le prescrizioni utili per la regolamentazione degli scarichi industriali insistenti in rete fognaria.

Per ulteriori approfondimenti si invita a contattare i Servizi Ambientali della Scrivente ai seguenti recapiti: Tel: 011/46.45.1547, Fax. 011/897.23.03, email: servizio.ambientale@smatorino.it

Distinti saluti.



Il Direttore Generale
Ing. Pietro OLIVIERO



Sede legale: Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino - Telefono + 39 011 4645.111 - Telefax + 39 011 4365.575
Capitale Sociale Nominale € 345.533.761,65 - C.F. - P.IVA e Registro delle imprese di Torino 07937540016
E-mail: info@smatorino.it Sito internet: www.smatorino.it



Prot. S.A. n. 111/09 del 18/05/2009

MEMORIA TECNICA

Relativa al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta:

**FENICE S.p.A. – Centrale Termica Mirafiori
C.so Settembrini n. 14-90 – 10135 TORINO (TO).**

1. Riferimenti

- Istanza per autorizzazione integrata ambientale.
- Archivio Servizi Ambientali SMAT S.p.A.

Analisi dei dati

La Società FENICE S.p.A. è proprietaria e gestore della centrale termica, avente potenzialità di 663,88 MWt, a servizio del complesso industriale Mirafiori di Torino e ricadendo nell'ambito d'applicazione del D.Lgs. 59/05, ha inoltrato istanza al Ministero dell'Ambiente al fine di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Gli scarichi industriali originati dalla centrale sono riconducibili ai reflui della rigenerazione dell'impianto di produzione acqua demi che sono convogliati, tramite fognatura tecnologica dedicata, all'impianto di trattamento denominato TAR il cui scarico finale recapita in corso d'acqua superficiale.

In fognatura nera sono inviate le acque di raffreddamento delle sale compressori reparto presse, vi è altresì la possibilità che una quota delle acque di raffreddamento centrale e sala compressori reparto carrozzeria, normalmente inviate al TAR, recapiti in fognatura al pozzetto denominato "15"; quest'ultimo scarico non risulta essersi attivato negli ultimi tre anni come rilevabile dalla lettura del misuratore.

Le acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 e successive modificazioni, sono convogliate tramite fognatura tecnologica all'impianto TAR.

Conclusioni:

Sulla base dell'istruttoria effettuata, si esprime parere favorevole, per quanto di pertinenza, al rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale prescrivendo, in via generale, il rispetto di quanto già contenuto nel provvedimento di autorizzazione allo scarico Prot. n. 7135 rilasciato in data 08/02/2006 dalla SMAT S.p.A.

Si ritiene altresì opportuno, oltre a ribadire sul provvedimento AIA il ruolo del Gestore del Servizio Idrico Integrato quale Ente preposto al controllo degli scarichi immessi in rete fognaria, integrare le prescrizioni della sopra richiamata autorizzazione con le seguenti:

Monitoraggio

- Dovrà essere attuato compiutamente il piano di controllo degli scarichi immessi in rete fognaria come indicato nei documenti "E4-Piano di Monitoraggio" e "Allegato E4-01 al Piano di Monitoraggio" allegati all'istanza di autorizzazione. I campioni di controllo, dovranno essere di tipo medio e rappresentativi del refluo scaricato. In occasione del prelievo annuale previsto, dovrà essere dato preavviso di almeno 30 (trenta) giorni alla SMAT S.p.A., al fine di poter consentire l'assistenza alle operazioni di prelievo ed eventualmente eseguire un campionamento congiunto. Con cadenza annuale i risultati dei controlli analitici, dovranno essere trasmessi alla SMAT S.p.A., in formato digitale secondo modalità da concordarsi.
- I misuratori di portata installati sulle condotte di scarico dovranno essere controllati periodicamente al fine di accertarne il corretto funzionamento e di rilevare la lettura del totalizzatore. Le verifiche effettuate e le letture rilevate dovranno essere annotate su appositi registri che saranno messi a disposizione delle Autorità di controllo, SMAT S.p.A. inclusa.

Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora sussistano motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti, come nei periodi di avviamento ed arresto dell'impianto, o in caso d'interventi programmati di manutenzione straordinaria, dovrà essere richiesta preventivamente alla SMAT S.p.A. una deroga a detti limiti.

La SMAT S.p.A., in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà concedere la deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso a SMAT S.p.A., per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Il Tecnico
Sergio OTTONE



Visto: il Responsabile di Funzione LRC_FD
Dott. Eugenio Lorenzi



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Divisione Fognatura e Depurazione
Servizi Ambientali
DILRC/SER_AMB

EL/MC/ml
uff. tecnica 6176

RepChi nss 6176

Codice Autorizzazione 3815

Prot. n. 7195 All. n. 3

Torino, _____



78

Spett.le Ditta
FENICE S.p.A.
Via Acqui n. 86
10090 RIVOLI TO

19
18 FEB 2006

Oggetto: Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali ai sensi del Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 e successive modificazioni.

LA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.

- visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
- vista la Legge Regionale del 29 dicembre 2000, n. 61;
- visto lo Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nel seguito denominato "Regolamento";
- vista l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria rilasciata alla Ditta **FENICE S.p.A. - U.O. Mirafiori AREA 1 - Corso Settembrini n. 90 - 10135 TORINO (TO)**, in scadenza il 18/12/2005;
- viste la domanda di rinnovo presentata dalla Ditta in data 20/12/2004 e le successive integrazioni del 07/12/2005 e del 17/01/2006;
- visti gli Atti d'Ufficio e specificatamente l'istruttoria effettuata dai competenti Servizi Tecnici;

rilascia, in via transitoria ai sensi dell'articolo 62, comma 8 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, rinnovando la precedente Prot. n. 19073 del 18/12/2001 la presente

AUTORIZZAZIONE

alla Ditta **FENICE S.p.A. - U.O. Mirafiori - AREA 1** nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato "Utente", ai sensi degli articoli 33 e 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 258/00, a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Corso Settembrini n. 90 - 10135 TORINO (TO)** costituito dalle seguenti unità:

- **Centrale Termica - Corso Settembrini n. 90 - 10135 TORINO** (con recapito nella fognatura nera di Corso Agnelli e Corso Settembrini e con punti di controllo degli scarichi individuati con le sigle "3N" e "PUNTO 15" nella planimetria allegata all'integrazione del 17/01/2006);
- **Sala Compressori Presse - Corso Settembrini Ingresso 9 - 10135 TORINO** (con recapito nella fognatura nera di Corso Agnelli e con punto di controllo degli scarichi localizzato nella vasca sottostante l'impianto ed individuata con la sigla "VSC" nella planimetria allegata all'integrazione del 17/01/2006).

segue autorizzazione Prot. n. 4135 del 20 FEB 2010

pag. 2

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

E' obbligo dell'Utente, rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni per tutti i parametri ivi elencati (vds. All. 1).

Art. 2 - Pozzetto di ispezione

E' obbligo dell'Utente mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo campioni per il controllo della qualità dello scarico su ognuno dei punti elencati in precedenza, in conformità al modello di cui all'allegato n. 2 del presente atto. Tali punti di ispezione dovranno risultare gli ultimi accessibili prima della confluenza degli scarichi in rete fognaria.

Art. 3 - Condizioni generali

La presente autorizzazione è altresì soggetta alle condizioni generali riportate a stampa sul modulo allegato n. 3, già sottoscritto dall'Utente per accettazione, che è parte integrante dell'autorizzazione.

Art. 4 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 152/99 e successive modificazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite con la presente autorizzazione, compresi i limiti qualitativi di cui all'articolo 1 e le condizioni generali allegate, si procederà con i provvedimenti previsti dall'art. 51 del citato Decreto Legislativo 152/99 e successive modificazioni.

Art. 5 - Scadenza e rinnovo

La durata dell'autorizzazione, secondo quanto prescritto dal punto 7 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, è di quattro anni a partire dalla data di emissione. L'istanza di rinnovo del provvedimento autorizzativo dovrà essere presentata un anno prima della sua data di scadenza.

Art. 6- Disposizione finale

La presente autorizzazione è rilasciata in via provvisoria e potrà essere modificata od annullata in conseguenza di intervenute modifiche legislative e regolamentari.

Il Direttore Generale
Ing. Pietro OLIVIER




Tabella 3 Allegato n. 5 del Decreto Legislativo 11/05/99 n. 152
 come modificato dal Decreto Legislativo 18/08/00 n. 258
 Scarico in rete fognaria

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	-	5,5-9,5	25	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	26	Solfiti (come SO ₂)	mg/l	≤2
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	27	Solfati come (SO ₄)	mg/l	≤1000
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	28	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	-	Assenti	29	Fuoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	30	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250	31	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500	32	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤0,0	33	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	34	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
11	Boro	mg/l	≤4	35	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
12	Cadmio	mg/l	≤0,02	36	Fenoli	mg/l	≤1
13	Cromo totale	mg/l	≤4	37	Aldeidi	mg/l	≤2
14	Cromo VI	mg/l	≤0,20	38	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
15	Ferro	mg/l	≤4	39	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
16	Manganese	mg/l	≤4	40	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
17	Mercurio	mg/l	≤0,005	41	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
18	Nichel	mg/l	≤4	42	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
19	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
20	Rame	mg/l	≤0,4	43	-aldrin	mg/l	≤0,01
21	Selenio	mg/l	≤0,03	44	-dieldrin	mg/l	≤0,01
22	Zinco	mg/l	≤1,0	45	-endrin	mg/l	≤0,002
23	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	46	-isodrin	mg/l	≤0,002
24	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	47	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				48	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale


(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.



Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

SEZIONE POZZETTO TIPO



ALLEGATO n.2


TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 11/05/1999 n. 152 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 n. 258

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima emissione;
- il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;
- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- per profondità superiori a m 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITA' DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBRO DI SEDIMENTI.

PIANTE POZZETTO TIPO





CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 1 Comunicazioni di variazioni

L'Utente è tenuto a dare comunicazione alla SMA Torino S.p.A. - Divisione Fognatura e Depurazione entro il tempo massimo di 30 giorni delle modificazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano una variazione alla composizione quali-quantitativa delle acque di scarico, nonché per cambiamenti di titolarità dell'insediamento o qualsiasi altra variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Art. 2 Denuncia annuale delle acque

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Utente dovrà presentare alla SMA Torino S.p.A. la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nella fognatura nell'anno precedente.

Nella denuncia dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare precedente;
- b) quantitativo di acqua scaricato.

La SMA Torino S.p.A. si riserva di inviare annualmente agli Utenti un apposito modello per la presentazione della denuncia stessa.

Art. 3 Criteri per la determinazione del volume di acqua prelevata

Al fine della denuncia di cui al precedente articolo 2, il volume di acqua prelevato è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) Nel caso di approvvigionamento da acquedotto il prelievo equivale alla quantità di acqua fatturata nell'anno.
- b) Nel caso in cui l'Utente si approvvigioni in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da acquedotto, il volume è quantificato con idonei ed inamovibili strumenti di misura con totalizzatore, che l'Utente dovrà installare e mantenere in perfetto stato d'uso. Il sistema di approvvigionamento deve essere munito di tutti gli accorgimenti atti ad escludere il prelievo fuori dei misuratori.
- c) Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiali di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto di concessione con riferimento alla portata media prelevabile.

Qualora non risulti installato idoneo strumento di misura, ovvero se tale strumento non è mantenuto in efficienza, il volume di acqua prelevato sarà accertato presuntivamente fino al massimo della potenzialità di prelievo.

Art. 4 Criteri per la determinazione della qualità e quantità delle acque reflue scaricate ai fini del calcolo della tariffa

La tariffa della fognatura è applicata in ragione della quantità e la tariffa della depurazione è applicata in ragione della quantità e della qualità delle acque scaricate.

a) Quantità

Il volume delle acque reflue riversate in fognatura deve essere misurato nel punto terminale dell'allacciamento alla fognatura pubblica. Pertanto l'Utente è obbligato ad installare e mantenere in funzione a sua cura ed onere un idoneo strumento di misura con adeguato totalizzatore.

L'idoneità del misuratore e le modalità di installazione sono stabilite dalla SMA Torino S.p.A.

Se il misuratore non funziona, non è idoneo o non è installato tutte le acque comunque approvvigionate si intendono scaricate come previsto al punto 8 dell'allegato D della delibera del Consiglio Regionale del Piemonte del 24/5/79, n°469 - CR 3826 "Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque".

Dal volume complessivo di scarico annuo espresso in metri cubi si ricava, in base alla tabella 1, allegato B, della delibera del Consiglio Regionale del Piemonte del 24/5/79, n°469 - CR 3826 "Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque", il numero di classe dell'insediamento. Il numero di classe dell'insediamento e lo stesso volume complessivo di scarico annuo espresso in metri cubi sono i riferimenti per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e del servizio di depurazione.

b) Qualità

In sede di applicazione della tariffa la qualità delle acque reflue sarà ritenuta corrispondente al limite di accettabilità stabilito nell'articolo 1 dell'autorizzazione.

Di conseguenza, e salvo quanto segue, il calcolo del corrispettivo sarà determinato sempre in relazione a tale limite.

La diversa qualità dello scarico potrà essere invocata, per l'applicazione della tariffa inferiore, solo se preventivamente comunicata con apposita denuncia di variazione.

La variazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

L'Utente, che per la diversa qualità dello scarico non può più invocare la tariffa ridotta, dovrà tempestivamente comunicare alla SMA Torino S.p.A. tale variazione.

In tal caso l'applicazione della tariffa più elevata avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui è avvenuta la relativa comunicazione.

Art. 5 Attività di controllo

L'Utente si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento e dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire alla SMA Torino S.p.A., il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 6 Calcolo del corrispettivo. Termini e modalità di pagamento

Sulla base della normativa vigente, della denuncia presentata, nonché dei criteri riportati nell'autorizzazione e nelle presenti condizioni ed in ragione di controlli e verifiche eseguiti sarà accertato il volume e la qualità delle acque scaricate nell'anno. Tali dati saranno utilizzati per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione applicando al volume delle acque scaricate ed al numero di classe dell'insediamento i coefficienti definiti in ragione della qualità e quantità delle acque scaricate.

Il corrispettivo sarà fatturato all'Utente al netto degli eventuali acconti già pagati con la bolletta di fornitura dell'acqua emessa dal gestore dell'acquedotto pubblico. Al fine della determinazione o dell'accertamento del predetto acconto, l'Utente è perciò tenuto ad esibire a richiesta della SMA Torino S.p.A. le anzidette bollette dell'acquedotto.

L'Utente dovrà pagare l'importo addebitato a saldo dell'annualità entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, secondo le norme riportate sulla stessa fattura. Nel caso di ritardo la SMA Torino S.p.A. potrà attivare la riscossione coattiva con l'addebito degli interessi legali e delle ulteriori relative spese.

Art. 7 Contestazioni sulla quantità e qualità delle acque scaricate. Sanzioni.

a) Sulla quantità delle acque scaricate.

Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 5 delle presenti condizioni generali, la SMA Torino S.p.A. rilevasse che il sistema di approvvigionamento o di scarico non è idoneo a determinare l'esatta quantità delle acque prelevate o scaricate per qualsivoglia motivo inerente il sistema stesso o ai misuratori, tale inidoneità sarà contestata all'Utente con apposito verbale motivato redatto dal personale preposto all'attività di controllo con diffida a adeguare il sistema e/o i misuratori.

Segue lettera del _____ Prot. n. 4135

Qualora scaduto il termine assegnato per l'adeguamento, un successivo controllo evidenziasse il persistere di detta inidoneità concernente la determinazione della quantità delle acque scaricate la SMA Torino S.p.A., salva l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 3, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152 e successive modificazioni, avviserà l'Utente della determinazione del volume di scarico anche attraverso la valutazione della potenzialità dell'approvvigionamento idrico ed emetterà atto di accertamento, se la denuncia annuale riporta quantitativi difformi dalle prescrizioni di cui alle presenti condizioni generali.

b) *Sulla qualità delle acque scaricate.*

Qualora, nel corso dei controlli di cui all'articolo 5 delle presenti condizioni generali e di cui agli articoli 47 e seguenti del Regolamento posto a base dell'autorizzazione, si rilevasse uno scarico di acque con il superamento dei limiti stabiliti nell'autorizzazione o in precedenti denunce di variazione di qualità dello scarico, la SMA Torino S.p.A. contesterà tale superamento all'Utente.

In tal caso la SMA Torino S.p.A., salva l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 3, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, emetterà atto di accertamento per l'applicazione della tariffa più elevata allo scarico dell'anno dell'accertamento e, se non sopraggiungono nuovi elementi, allo scarico degli anni successivi. L'atto di accertamento ha effetto retroattivo per l'anno dell'accertamento ma non oltre la data di eventuale controllo senza rilievi eseguito prima dell'accertamento stesso.

Non si procederà all'accertamento se la denuncia annuale riporta qualità degli scarichi conforme a quanto contestato.

Resta impregiudicata l'attivazione dell'azione penale per il superamento dei limiti nei casi previsti dall'articolo 59 del citato Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152 e successive modificazioni.


c) La sanzione ex articolo 54, comma 3, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152 e successive modificazioni di cui ai precedenti punti a) e b) non è irrogata qualora la denuncia annuale sia conforme a quanto contestato in ordine alla quantità e alla qualità delle acque scaricate.

Art. 8 Accertamenti

- a) Qualora la denuncia annuale relativa alle quantità di acque scaricate in assenza dello strumento di misura di cui all'articolo 4, lettera a) esprimesse una quantità inferiore alla quantità di acqua prelevata risultante dalla denuncia stessa o inferiore alla quantità riscontrata in sede e nel corso dei controlli di cui al precedente articolo, la SMA Torino S.p.A. emetterà atto di accertamento per la differenza.
- b) Qualora la denuncia annuale relativa alle quantità di acque scaricate in presenza dello strumento di misura di cui all'articolo 4, lettera a) non soggetto alle contestazioni di cui al precedente articolo 7, esprimesse una quantità inferiore a quanto risultante dal misuratore, la SMA Torino S.p.A. emetterà atto di accertamento per la differenza.
- c) Qualora la denuncia annuale relativa alla qualità delle acque scaricate esprimesse valori inferiori a quanto contestato in sede dei controlli di cui al precedente articolo 7 punto b), la SMA Torino S.p.A. emetterà atto di accertamento per l'applicazione della tariffa corrispondente ai valori contestati.

Firma e timbro per accettazione
Legale Rappresentante della Ditta

Il Direttore Generale
Ing. Pietro OLIVIER



GRUPPO FENICE
G.O. Area I
Il Responsabile
(Roberto Caligaris)

